3003 Berna, 6 giugno 2005

Istruzioni

sull'equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati

(con un promemoria sul loro uso)

Visti gli articoli 8 capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), gli articoli 16 capoverso 1 e 97 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC), nonché l'articolo 220 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), sono emanate le seguenti

Istruzioni:

1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'equipaggiamento dei veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati

Possono essere equipaggiati con luci blu e avvisatori a due suoni alternati i seguenti veicoli, elencati nell'articolo 27 capoverso 2 LCStr, e i veicoli ad essi equiparati (elenco esaustivo):

1.1 Veicoli del servizio antincendio

1.1.1 Veicoli d'intervento del servizio antincendio.

1.1.2 Veicoli privati degli ufficiali professionisti del servizio antincendio che sono di picchetto.

1.1.3 Veicoli ufficiali o privati, equipaggiati in modo particolare per l'intervento in caso d'incidenti con idrocarburi o sostanze chimiche, che possono essere mobilitati da organizzazioni ufficiali per interventi urgenti.

1.1.4 Veicoli della protezione della popolazione e della protezione civile che, come i veicoli del servizio antincendio, sono equipaggiati per il pronto intervento e che, in situazione di pace, possono essere assegnati a un'organizzazione ufficiale di aiuto in caso di catastrofe e da essa utilizzati.

1.2 Veicoli del servizio sanitario

Veicoli del servizio sanitario (salvo quelli di cui ai punti 1.2.6 e 1.2.7) con una dotazione sanitaria fissa. L'equipaggiamento deve essere stato approvato dalle autorità sanitarie cantonali e deve adempiere alle direttive dell'Interassociazione di salvataggio (IAS) sulla costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli del servizio sanitario.

I veicoli (oppure i loro conducenti, nel caso dei punti 1.2.6 e 1.2.7) devono essere assegnati a un'organizzazione di soccorso o sanitaria e devono poter essere chiamati a intervenire attraverso una centrale d'intervento cantonale o intercantonale.
La luce blu e l'avvisatore a due suoni alternati (salvo per i veicoli di cui ai punti 1.2.6 e 1.2.7) devono essere installati in modo fisso e permanente sui seguenti veicoli (definizioni conformemente alle direttive IAS):

1.2.1 Veicoli di soccorso.

1.2.2 Autoambulanze per il pronto intervento.

1.2.3 Veicoli per il trasporto dei feriti.

1.2.4 Veicoli utilizzati in caso di catastrofe.

1.2.5 Veicoli d'intervento dei medici di pronto soccorso (punto 6.1 delle direttive IAS).

1.2.6 Veicoli d'intervento dei medici di turno e dei medici di pronto soccorso dotati di un equipaggiamento apposito (veicoli privati; punto 6.2 delle direttive IAS). Le autorità sanitarie cantonali confermano che sono soddisfatte le condizioni stabilite nelle direttive IAS (incl. la formazione e il perfezionamento dei conducenti)[1].

1.2.7 Veicoli del capo intervento sanitario e dei medici capo di pronto soccorso (veicoli privati o veicoli dell'organizzazione di soccorso; punto 6.3 delle direttive IAS). Le autorità sanitarie cantonali confermano che sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 1.2 secondo capoverso.

1.2.8 Veicoli della protezione della popolazione e della protezione civile che, come i veicoli del servizio sanitario, sono equipaggiati per il pronto intervento e che, in situazione di pace, possono essere assegnati a un'organizzazione ufficiale di aiuto in caso di catastrofe e da essa utilizzati.

---

[1] Per gli altri veicoli dei medici di pronto soccorso è previsto il contrassegno d'urgenza secondo l'articolo 78 capoverso 4 OETV, che deve essere fissato sul tetto del veicolo (in modo permanente o meno) e può emanare una luce gialla che lampeggia con la medesima frequenza delle luci di avvertimento lampeggianti. Sono possibili le seguenti applicazioni:

a. una scatola in materia plastica gialla trasparente, avente la forma di un prisma triangolare (base di circa 26 cm × 18 cm, altezza di circa 13 cm), recante come simbolo sui quattro lati una croce nera su fondo bianco e, sulla parte anteriore e posteriore, l'iscrizione «medico/urgenza» di colore nero;

b. un contrassegno riconoscibile da davanti e da dietro, alto 20 cm al massimo, provvisto dell'iscrizione «medico/servizio d'urgenza» di colore nero su fondo giallo.

L'autorizzazione all'impiego del contrassegno d'urgenza è rilasciata ai medici di pronto soccorso designati dall'Ordine cantonale dei medici e iscritta nella licenza di condurre. Il contrassegno d'urgenza non dà diritto ad alcun privilegio.

1.3 Veicoli della polizia

1.3.1 Veicoli d'intervento della polizia.

1.3.2 Veicoli privati degli ufficiali di polizia.

1.3.3 Veicoli privati dei funzionari di polizia che sono di picchetto.

1.3.4 Veicoli del servizio doganale utilizzati per compiti di polizia; la Direzione generale delle dogane designa i veicoli in questione.

2 Iscrizione nella licenza di circolazione

Anche per i veicoli menzionati al punto 1, le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati possono essere autorizzati soltanto in casi fondati. Se le condizioni sono soddisfatte, la licenza di circolazione deve recare l'iscrizione seguente:

«(x) luce (i) blu e avvisatore a due suoni alternati concessi».

Per i veicoli menzionati ai punti 1.1.2, 1.2.6, 1.2.7, 1.3.2 e 1.3.3, utilizzati anche a scopo privato, sono autorizzate soltanto le luci blu smontabili. In questi casi, la licenza di circolazione deve recare l'iscrizione seguente:

«Da smontare in caso di corse private».

3 Esigenze tecniche

Le esigenze tecniche applicabili alle luci blu e agli avvisatori a due suoni alternati sono elencate nell'OETV, nelle corrispondenti direttive CE o nei relativi regolamenti ECE. L'autorità d'immatricolazione tiene conto in particolare dei punti che seguono:

i veicoli devono essere equipaggiati con luci blu e avvisatori a due suoni alternati. L'autorizzazione non può essere rilasciata singolarmente per l'uno o per l'altro dei due dispositivi;

l'avvisatore a due suoni alternati deve essere collegato in modo tale da risuonare soltanto quando sono in funzione le luci blu;

le luci blu devono essere montate di modo che, a un'altezza degli occhi di 1-2 metri, siano visibili:

- da davanti e lateralmente a una distanza tra 10 e 100 m;
- da dietro a una distanza minima di 50 m;

se necessario devono essere montate più luci blu, ma al massimo quattro. Non possono essere autorizzate più luci blu di quante ne occorrano per soddisfare queste esigenze. Il collegamento deve essere effettuato di modo che, in caso di mancato funzionamento della luce blu, venga messo fuori servizio anche l'avvisatore a due suoni alternati;

sugli autoveicoli possono inoltre essere montati al massimo due fari a luce blu orientati verso il davanti (art. 110 cpv. 3 lett. a OETV);

una lampadina-spia deve indicare al conducente che la luce blu è in funzione (art. 78 cpv. 3 OETV);

gli autoveicoli equipaggiati con luci blu e avvisatori a due suoni alternati devono essere dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati (oppure eventualmente di un odocronografo o di un registratore di fine percorso; art. 102a OETV). Questa disposizione si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° aprile 2003. L'equipaggiamento dei veicoli messi in circolazione fra il 1° gennaio 1993 e il 31 marzo 2003 deve essere completato entro il 1° gennaio 2006.

4 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.

Sostituiscono le istruzioni del 20 agosto 1998 concernenti il rilascio dell'autorizzazione per equipaggiare i veicoli con luci blu e avvisatori a due suoni alternati nonché la loro utilizzazione e i punti 2 e 3 delle istruzioni del 15 settembre 1988 relative all'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE).

DATEC Dipartimento federale dell'Ambiente,
dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni

Moritz Leuenberger

3003 Berna, 6 giugno 2005

Promemoria

sull'uso delle luci blu e degli avvisatori a due suoni alternati

Il presente promemoria è destinato a informare i detentori e i conducenti dei veicoli equipaggiati con luci blu e avvisatori a due suoni alternati sui diritti e sugli obblighi da essi derivanti. Gli uffici cantonali della circolazione, gli uffici preposti al controllo tecnico dei veicoli oppure i detentori dei veicoli stessi sono invitati a trasmettere il presente promemoria a tutti i conducenti di veicoli equipaggiati con luci blu e avvisatori a due suoni alternati.

1. In generale

Di norma, i veicoli sui quali la luce blu e l'avvisatore a due suoni alternati sono azionati e che fanno uso del loro diritto di precedenza speciale rappresentano per gli altri utenti della strada un rischio accresciuto e sono essi stessi esposti a maggiori pericoli.

I veicoli equipaggiati con luci blu e avvisatori a due suoni alternati hanno diritto di precedenza se sono azionati gli speciali segnalatori (art. 27 cpv. 2 LCStr e art. 16 cpv. 1 ONC). I loro conducenti possono derogare alle norme della circolazione stradale adottando la prudenza imposta dalle particolari circostanze (art. 100 cpv. 4 LCStr).

Le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati possono essere azionati soltanto se la corsa di servizio è urgente e se le norme della circolazione non possono essere rispettate (art. 16 cpv. 3 ONC). Ad eccezione dei veicoli d'intervento della polizia (punto 1.3.1), tali corse devono essere state ordinate dalla centrale d'intervento.

Sono considerate urgenti le corse effettuate per permettere al servizio antincendio, al servizio sanitario o alla polizia d'intervenire il più rapidamente possibile (corse d'emergenza), ad esempio per salvare vite umane, prevenire un pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico, preservare beni materiali di rilievo o inseguire fuggitivi. La nozione di urgenza deve essere interpretata in senso stretto. È determinante, in questo contesto, la messa in pericolo di beni giuridicamente protetti, il cui danneggiamento può notevolmente aggravarsi anche con una minima perdita di tempo. Per giudicare il grado di urgenza, i conducenti o i capi dei servizi d'intervento devono e possono basarsi sulla situazione quale si presenta al momento dell'intervento. Le condizioni del traffico devono essere tali da ritardare

notevolmente l'intervento a meno di non derogare alle norme della circolazione o di non fare uso del diritto di precedenza speciale.

L'azionamento abusivo degli speciali dispositivi d'avvertimento deve essere evitato per non compromettere il loro effetto in caso di reale emergenza. L'abuso costituisce una violazione degli articoli 16 capoverso 3 e 29 capoverso 1 ONC; in materia si applicano le disposizioni penali dell'articolo 90 LCStr.

Di norma le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati devono essere azionati simultaneamente. I veicoli beneficiano del diritto di precedenza speciale soltanto se sono in funzione ambedue i dispositivi.

2. Azionamento della sola luce blu, senza avvisatore a due suoni alternati

In caso d'interventi urgenti durante la notte, onde evitare rumori, il conducente può azionare la luce blu senza l'avvisatore a due suoni alternati fintanto che riesce ad avanzare rapidamente senza derogare in modo grave alle norme della circolazione stradale e, in particolare, senza avvalersi della precedenza speciale.

Tuttavia, finché è azionata soltanto la luce blu, non vi è alcun diritto di precedenza speciale. Se intende avvalersi di tale diritto, il conducente è tenuto ad azionare simultaneamente la luce blu e l'avvisatore a due suoni alternati anche di notte.

In caso di pericolo particolare, le luci lampeggianti blu possono restare accese sui veicoli d'intervento fermi finché sono state adottate altre misure di sicurezza atte a rendere sicuro il luogo dell'incidente.

3. Modalità di circolazione durante gli interventi urgenti

Il conducente di un veicolo con diritto di precedenza è tenuto ad azionare per tempo la luce blu e l'avvisatore a due suoni alternati. Gli altri utenti della strada devono essere avvertiti il più presto possibile in modo da avere il tempo necessario per lasciare passare il veicolo con diritto di precedenza.

Il fatto di avvertire per tempo gli altri utenti della strada non dispensa il conducente di un veicolo con diritto di precedenza dall'adeguare la sua guida alle particolari condizioni del momento. Conformemente all'articolo 100 capoverso 4 LCStr, egli non è punibile per aver violato le norme della circolazione, a condizione che abbia adottato la prudenza imposta dalle particolari circostanze.

Le luci blu e gli avvisatori a due suoni alternati sollecitano gli altri utenti della strada a liberare o a lasciare libera la corsia per il passaggio del veicolo con diritto di precedenza. Il conducente può far uso dello speciale diritto di precedenza e derogare alle norme della circolazione soltanto nella misura in cui gli altri utenti della strada percepiscono effettivamente gli speciali segnali d'avvertimento e vi si conformano. Egli deve tener conto del fatto che alcuni utenti della strada li

percepiscono in ritardo o non li percepiscono del tutto, con la conseguenza che possono reagire in modo inadeguato.

4. Modalità di circolazione nelle intersezioni

La speciale prudenza richiesta esplicitamente dalla LCStr esige che il conducente che circola nelle intersezioni abbia particolare riguardo per gli utenti della strada che beneficerebbero del diritto di precedenza in virtù delle norme generali della circolazione, dei segnali di precedenza o dei segnali luminosi, e che farebbero affidamento su tale diritto nel caso in cui non percepissero gli speciali segnali d'avvertimento (art. 26 cpv. 2 LCStr). Circolare in un'intersezione quando il segnale luminoso ordina di fermarsi e di cedere il passo ad altri utenti della strada esige la massima prudenza.

Il conducente che s'immette in un'intersezione, nella quale normalmente hanno la precedenza altri utenti della strada, deve circolare lentamente in modo da potersi fermare per tempo se altri conducenti non avvertono gli speciali segnali d'avvertimento o se non vi si conformano. In generale, il conducente deve evitare fermate di sicurezza per non suscitare dubbi circa la sua intenzione di far uso del diritto di precedenza. Può nuovamente accelerare soltanto dopo essersi sincerato di poter attraversare l'intersezione senza pericolo.

5. Violazione delle prescrizioni sulla velocità

Conformemente all'articolo 100 capoverso 4 LCStr, il conducente di un veicolo con diritto di precedenza può, adottando la dovuta prudenza, derogare anche alle prescrizioni sulla velocità, sia che si tratti di limitazioni generali, sia di limitazioni indicate da segnali, oppure di limitazioni applicabili soltanto a certe categorie di veicoli. Per contro, con i veicoli la cui velocità massima è stata limitata dal servizio d'immatricolazione per ragioni tecniche, anche in caso di corse urgenti per motivi di sicurezza non è permesso superare la velocità massima iscritta nella licenza di circolazione.

6. Comportamento in caso d'incidente

Il conducente di un veicolo equipaggiato con luce blu e avvisatore a due suoni alternati che si trova coinvolto in un incidente mentre effettua una corsa urgente può proseguire se l'assistenza ai feriti e l'accertamento dei fatti sono garantiti (art. 56 cpv. 3 ONC). Caso per caso, deve decidere, in base alle circostanze (gravità dell'incidente, disponibilità di un veicolo alternativo) e secondo le sue facoltà di apprezzamento, se continuare la corsa o meno. In generale, per soddisfare le esigenze dell'articolo 56 capoverso 3 ONC è sufficiente assicurarsi che siano garantite l'assistenza ai feriti e la sicurezza del traffico, che sia stata contrassegnata la posizione finale del veicolo sul campo stradale e che i relativi parametri siano stati rilevati dall'apparecchio per la registrazione dei dati.

7. Altri diritti speciali

Le corse effettuate dal servizio antincendio, dal servizio sanitario e dalla polizia non sottostanno al divieto di circolare la domenica e la notte (art. 91 cpv. 4 ONC). Ciò vale anche per gli interventi di soccorso effettuati con veicoli di terzi. I conducenti dei veicoli con diritto di precedenza, inoltre, non sottostanno né all'ordinanza per gli autisti (art. 4 cpv. 1 lett. b ed e OLR 1), né all'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti di autoveicoli leggeri per il trasporto professionale di persone e di automobili pesanti (art. 4 cpv. 1 lett. a OLR 2).